



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 44 DEL 13.07.2023

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA DELL'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E RIAPPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14 DLGS 201/2022.

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 18:10, presso Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

		Presenti	Assenti
1	CADEDDU MONICA	X	
2	MAMELI MASSIMILIANO	X	
3	SALIS FRANCESCA	X	
4	SERRELI CLAUDIA	X	
5	TUVERI NICOLA	X	
6	PORTOGHESE ELAINE	X	
7	LITTERA LUCA	X	
8	LITTERA CHIARA MADDALENA	X	
9	MURONI ALESSANDRO	X	

		Presenti	Assenti
10	MOINO ROSSELLA		X
11	VARGIU CRISTIAN	X	
12	MELIS MARCELLO	X	
13	TRUDU LEOPOLDO	X	
14	MARONGIU ANNA PAOLA	X	
15	GRIECO MARIO	X	
16	DEIDDA MARTINO	X	
17	URRU MATTEO		X

Totale n. 15 2

Il Sindaco Monica Cadeddu constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Gianluca Cossu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Vengono, dal signor Presidente, nominati scrutatori i signori:

CLAUDIA SERRELI
LUCA LITTERA
MARIO GRIECO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACA apre il 5° punto all'ordine del giorno, proposta n. 42 del 23.6.2023 , avente ad oggetto *Servizio pubblico locale a rilevanza economica "Scuola dell'Infanzia" – Modalità di gestione e riapprovazione della relazione ex art. 14 Decreto Legislativo 201/2022.*

Entra in aula l'Ass. Tuveri, alle ore 19.43. Si registrano n, 15 Consiglieri presenti.

Assessore Portoghese propone l'approvazione della delibera riguardante la concessione di gestione della Scuola d'Infanzia Comunale sita in Via Dante.

È un lavoro iniziato con la precedente Giunta, quindi sono questioni ben note, sia quelle che sono le caratteristiche della scuola e quella che l'importanza di poter affidare il servizio della Scuola di Infanzia, con i bambini in fascia di età compresa tra i 3-5 anni, che venga incontro a tutte quelle che possono essere le esigenze aggiuntive per le famiglie del Comune rispetto a quelle invece che sono soddisfatte, in parte, dalla scuola statale.

Le modifiche rispetto alla precedente proposta sono in merito fondamentalmente a due aspetti: la possibilità che il servizio mensa possa prevedere sia il servizio mensa con preparazione locale sia il servizio di affidamento catering, e l'altra è la durata della concessione della gestione. E quindi è stata valutata rispetto alla proposta precedente dai due anni più due ai cinque anni più due.

Questo per poter garantire la continuità del servizio educativo dei bimbi e anche per poter fare una valutazione di rischio di impresa da parte dell'impresa che appunto prenderà in gestione la struttura.

Per il resto non ci sono state grosse modifiche, per quanto riguarda il numero di bambini è stato comunque confermata la presenza con il numero massimo di 72 bambini, seguendo quelle che sono le linee date dal MIUR in base alla descrizione del numero dei bimbi nel servizio dell'infanzia in base ai metri quadri di superficie disponibili delle aule.

Consigliere Trudu sperava che ci fosse già il bando avviato, ma è comprensibile che la nuova Giunta abbia voluto fare le proprie valutazioni.

Conferma la grande importanza di questo servizio per il paese, che a Decimo c'è dal 2000 o 1999. Il servizio ha consentito di dare occupazione a diverse persone nel nostro paese e non solo, ha consentito di dare soddisfazione a tante famiglie che avevano esigenze differenti da quelle che può coprire la scuola pubblica soprattutto con il servizio prolungato. oltre la chiusura della scuola pubblica.

Ecco perché qualche mese fa la precedente amministrazione ha approvato la relazione per far ripartire questo servizio, dopo una serie di interventi che hanno dato sicurezza statica al locale, che hanno fatto delle manutenzioni ordinarie e qualcuna straordinaria, per avere un locale in sicurezza. Un Consiglio che durò più di due ore, un Consiglio pesante con accuse importanti, con richieste di rinvio, chiarimenti su chiarimenti, con alcuni chiarimenti dati evidentemente non convincenti, altri, in testa quello della Sindaca, che ha citato una nuova circolare che non consente, in base agli spazi e dei metri quadri a disposizione, più di 72 bambini. Guarda caso la dichiarazione che ha fatto pocanzi l'Assessore Portoghese, e l'ha fatto pocanzi, è la stessa dichiarazione che ha fatto il Sindaco diversi mesi fa.

Si riporta in aula una relazione più o meno identica, tranne un punto. Quella relazione fu contestata, fu chiesto di rinvio che non era possibile perché il Consiglio non poteva più essere convocato essendo a fine consiliatura.

L'allora maggioranza decise con forza di respingere la richiesta del Consigliere Littera di un rinvio, anche caldeggiata da una Consiglieria dell'allora minoranza.

Successivamente all'approvazione della delibera gli uffici non hanno fatto il bando e la nuova Giunta ha voluto fare delle nuove valutazioni, prevedendo la possibilità che la gestione della mensa possa essere o in loco o tramite catering. Personalmente ritiene sia preferibile fornire dei pasti caldi cucinati in loco e non cucinati altrove, quelle trasportate hanno creato in diverse occasioni tante problematiche.

La variazione importante è portare la durata dell'affidamento da due a cinque anni, e su questo li trova concordi. Ma nella precedente relazione i due anni furono una scelta obbligata dal fatto che l'amministrazione aveva fatto richiesta di finanziamento PNRR e oggi c'è la certezza che non saranno finanziati.

Chiede che gli uffici bandiscano il prima possibile, per dare un servizio quanto prima.

Il voto sarà favorevole.

Sindaco riferisce che la contestazione sulla precedente relazione era relativa alla ritenuta anti economicità delle condizioni di affidamento.

L'anti economicità data sia dal periodo di tempo troppo breve, sia dalla presenza di un minor numero di bambini.

Concorda con il collega Trudu nel dire che le Amministrazioni che si sono succedute in questi anni hanno sempre protetto questo servizio, fondamentale per il paese.

C'è anche da riconoscere che ha avuto un calo negli ultimi tempi, ma è anche vero che Decimo si sta un po' trasformando, anche per via degli arrivi che ci sono grazie alla scuola di volo, e nuove famiglie si stanno installando nel nostro paese, quindi probabilmente la valutazione da fare è anche quella, che ci saranno nuove necessità di posti che magari la scuola statale non può soddisfare.

Consigliere Littera riferisce che la criticità mostrata in quel Consiglio era riferita agli anni del servizio e al numero degli occupanti.

Consigliere Muroni ritiene di essere soddisfatto di questi lavori che andranno ad approvare anche questo altro documento importante.

Premesso che

il Comune di Decimomannu è proprietario di una struttura destinata ad ospitare bambini di età

compresa tra i 3 e i 5 anni, sita in via Dante n. 8;

con deliberazione del Consiglio comunale n° 55 del 29.12.2016 è stato istituito il servizio pubblico

locale a rilevanza economica "scuola dell'infanzia" presso l'immobile di proprietà comunale sito in via

Dante n. 8 e si è proceduto ad approvare la relazione ex art. 34 comma 20 d.l. 179/2012 convertito in legge 17.12.2012 n. 221;

con deliberazione n° 56 del 29.12.2016 è stato approvato il regolamento del servizio "scuola dell'infanzia comunale" sita in via Dante n° 8;

la gestione del servizio è stato affidato in concessione sino al 30.6.2022;

con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 6.4.2023 si è stabilito :

“di confermare l'erogazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica “ Scuola dell'infanzia comunale” da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica;

di approvare la relazione per l'affidamento in concessione del servizio di scuola dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

di individuare quale forma di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 201/2022, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 art. 176 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà la gestione del servizio di Scuola dell'Infanzia comunale” e sono state approvate le condizioni per la concessione della gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu presso l'immobile sito in via Dante per l'individuazione del concessionario

Visto

il decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 entrato in vigore il 31.12.2023, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvato dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge 118/2022, che ha abrogato gli artt. 112, 113 e 117 del [TUEL](#) relativi ai servizi pubblici locali a rilevanza economica ed alle correlate tariffe, che stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, nonché le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere alti livelli di qualità, sicurezza, accessibilità e la parità di trattamento nell'accesso universale dei diritti di cittadini e utenti.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi avvengono secondo principi di concorrenza, sussidiarietà anche orizzontale, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sia delle scelte compiute che dei risultati delle gestioni.

I servizi locali di interesse economico devono rispondere alle esigenze delle comunità di riferimento alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità, conseguentemente, l'organizzazione ed l'erogazione dei servizi devono assicurare "la centralità del cittadino e dell'utente";

Atteso

Che il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 all'art. 2 definisce i servizi di interesse economico generale di livello locale (o servizi pubblici locali di rilevanza economica) quei servizi, erogati o suscettibili di essere erogati verso un corrispettivo economico in un mercato:

che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o che sarebbero svolti ma a condizioni differenti (peggiori) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, in modo da assicurare omogeneità dello sviluppo e coesione sociale

Considerato

che il servizio di scuola d'infanzia comunale risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, è da considerarsi necessario per assicurare la soddisfazione di un bisogno della comunità locale, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione e trattasi in particolare di un servizio pubblico a domanda individuale;

Richiamato

l'art.14 del richiamato Dlgs 201/2022 "Scelta della modalita' di gestione del servizio pubblico locale" che prevede:

"Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalita' di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalita' previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalita' previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

Richiamato

l'art. 15 "Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica" che prevede che gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

Considerato

che non potendo gestire il servizio di Scuola dell'Infanzia comunale in forma diretta l'Amministrazione intende avvalersi del modello organizzativo di affidamento in concessione di servizio ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Ritenuto

che l'affidamento del servizio a privati, individuati attraverso forme di evidenza pubblica, mediante lo strumento della procedura aperta, in qualità di imprenditori o società in qualunque modo costituite, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria.

Considerato

che con tale scelta, l'Amministrazione comunale:

- a) non assume alcuna partecipazione diretta, in quanto il servizio viene svolto interamente da soggetti terzi, restando al Comune la titolarità del servizio e l'onere del pagamento dell'importo spettante all'appaltatore;
- a) esercita le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore mediante il contratto di servizio e l'osservanza degli impegni assunti attraverso il bando di gara;
- b) non assume gli oneri inerenti il costo del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, in quanto facenti diretto riferimento all'appaltatore;
- c) determina autonomamente la durata della concessione.

Dato atto

che tale formula determinerebbe l'esclusione dell'Amministrazione comunale dalla partecipazione diretta al "rischio di impresa", non assumendo il Comune alcuna delle responsabilità proprie dell'imprenditore pur esercitando le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dall'appaltatore, e dunque dello svolgimento del servizio pubblico, mediante lo strumento del Contratto di Servizio.

Considerato che

- è un interesse primario dell'Amministrazione comunale garantire la prosecuzione del servizio educativo della scuola dell'infanzia;
- la scuola dell'infanzia statale dispone di un numero di posti insufficiente rispetto alla domanda;
- è intendimento dell'Amministrazione, proseguire con l'erogazione del servizio di scuola dell'infanzia comunale in modo tale da assicurare insieme alla scuola statale a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni un servizio educativo fondamentale per il loro processo di formazione personale, anche al fine di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;
- la prosecuzione del servizio è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare per le famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa e di garantire un'offerta formativa completa e alternativa;
- tale servizio concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive,

affettive e sociali, nel quadro di una politica per l'infanzia e del diritto di ogni soggetto all'educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.

Considerato

-che si è ritenuto con la precedente deliberazione n. 19 del 6.4.2023 di improntare l'organizzazione del servizio secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica, che consente di mantenere in capo all'Amministrazione la potestà di regolazione e controllo del medesimo, sia per quanto riguarda la regolarità e la qualità delle prestazioni che per la disciplina delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

Atteso

Che si è ravvisata l'opportunità di apportare delle modifiche alla deliberazione n. 19/2023 e alla relazione con essa approvata nella parte inerente la durata della concessione, e conseguentemente l'importo complessivo della concessione, prevedendo un periodo di gestione di 5 anni, oltre ad un eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni, al fine di salvaguardare la continuità educativa nella durata del ciclo di istruzione a favore dei bambini oltrechè rendere la concessione più sostenibile e remunerativa sotto l'aspetto del rischio imprenditoriale che resta con la concessione in capo al concessionario privato per il recupero degli investimenti effettuato nell'esecuzione del servizio;

Ritenuto

Altresì modificare la parte inerente la descrizione dei servizi oggetto della concessione in particolare per il servizio mensa prevedendo anche il servizio catering in luogo della sola preparazione dei pasti presso l'immobile sede della scuola dell'infanzia;

Vista

la nuova relazione predisposta ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 221/2022 congiuntamente dal Responsabile del I Settore e dal Responsabile del V Settore ognuno per quanto di competenza.

Ritenuto

confermare quale forma di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 201/2022, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), art. 176 e seguenti, da affidare a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà la gestione del servizio di Scuola dell'Infanzia comunale;

riapprovare la relazione per l'affidamento in concessione del servizio di scuola dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I

settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

stabilire le seguenti condizioni per la concessione della gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu presso l'immobile sito in via Dante per l'individuazione del concessionario:

-Durata della concessione: anni 5 ed eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni

-l'importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore: € 500,00, tale importo massimo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente mentre potrà essere ridotto o diversificato dal Concessionario secondo proprie scelte gestionali.

-Canone di concessione: per l'affidamento in concessione della struttura è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000,00 oltre IVA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale moltiplicato per la durata della concessione pari a € 25.000,00 oltre IVA per anni 5 e € 35.000,00 oltre IVA considerando i 2 anni di eventuale rinnovo;

-Introiti del Concessionario: retta massima di € 500,00 mensili per un numero massimo di 72 bambini per un importo mensile di € 36.000,00 e importo totale annuale di € 432.000,00;

- **Valore presunto** della concessione (art. 179, D.lgs. 36/2023): sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 5 anni di € 2.160.000,00 incrementato dell'importo degli eventuali 2 anni di rinnovo di € 864.000,00 per un importo totale di € 3.024.000,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari € 5.000,00 annui moltiplicato per la durata della concessione pari a € 25.000,00 oltre IVA per anni 5 e € 35.000,00 oltre IVA considerando i 2 anni di eventuale rinnovo;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25/2017 .

Considerato

- che è intenzione di questa Amministrazione procedere a un nuovo appalto per offrire il servizio di Scuola dell'infanzia comunale per i minori di età compresa tra i tre e i cinque anni;
- che l'attivazione del servizio oggetto del presente atto è di particolare importanza per la cittadinanza ed in particolare delle famiglie, al fine di conciliare la vita familiare con quella lavorativa;

Atteso

che si intende affidare il servizio di Scuola dell'infanzia comunale in concessione in gestione mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs 36/2023 con presentazione di offerte al rialzo sul canone concessorio e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007.

Visto

decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#);

Ritenuto

pertanto individuare quale forma di gestione del Servizio Nido dell'Infanzia la concessione a terzi della gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), art. 176 e seguenti procedendo all'individuazione del soggetto gestore mediante procedura di gara aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, ponendo a base di gara, per quanto riguarda l'offerta economica, un canone annuale sul quale formulare un offerta migliorativa.

Visto

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 42, il quale prevede che il Consiglio Comunale è competente a deliberare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio;

Preso atto

dei pareri, resi preventivamente, di regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del I settore e contabile dal Responsabile del II-III settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0
Astenuiti: 0

Sulla base delle votazioni soprariportate

DELIBERA

per quanto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

di confermare

l'erogazione del servizio pubblico locale a rilevanza economica " Scuola dell'infanzia comunale" da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Dante, da organizzare secondo il modello del servizio pubblico locale a rilevanza economica;

di riapprovare

la relazione per l'affidamento in concessione del servizio di scuola dell'Infanzia comunale ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 201/2022 predisposta congiuntamente dal Responsabile del I settore e dal Responsabile del V settore, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare quale forma di gestione della Scuola dell'Infanzia comunale, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 201/2022, la concessione in gestione del servizio ai sensi del decreto legislativo 36/2023 art. 164 e seguenti, a un concessionario individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, che curerà la gestione del servizio di Scuola dell'Infanzia comunale;

di stabilire

le seguenti condizioni per la concessione della gestione del servizio Nido dell'Infanzia comunale di Decimomannu presso l'immobile sito in via Dante per l'individuazione del concessionario:

-Durata della concessione: anni 5 ed eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni

-l'importo massimo della retta mensile riferita a ciascun minore: € 500,00, tale importo massimo non potrà essere modificato senza la preventiva autorizzazione dell'Ente mentre potrà essere ridotto o diversificato dal Concessionario secondo proprie scelte gestionali.

-Canone di concessione: per l'affidamento in concessione della struttura è dovuto un canone concessorio fisso annuale a base di gara quantificato in € 5.000,00 oltre IVA, soggetto ad unico rialzo percentuale, per un importo complessivo presunto determinato dall'importo annuale

moltiplicato per la durata della concessione pari a € 25.000,00 oltre IVA per anni 5 e € 35.000,00 oltre IVA considerando i 2 anni di eventuale rinnovo;

-Introiti del Concessionario: retta massima di € 500,00 mensili per un numero massimo di 72 bambini per un importo mensile di € 36.000,00 e importo totale annuale di € 432.000,00;

- **Valore presunto** della concessione (art. 179, D.lgs. 36/2023): sarà determinato dall'importo totale annuo massimo introitabile dal Concessionario pari a € 432.000,00 determinato considerando un numero massimo di minori ammessi pari a 72 per un importo totale calcolato per 5 anni di € 2.160.000,00 incrementato dell'importo degli eventuali 2 anni di rinnovo di € 864.000,00 per un importo totale di € 3.024.000,00, incrementato dell'importo massimo del canone di concessione soggetto a rialzo pari € 5.000,00 annui moltiplicato per la durata della concessione pari a € 25.000,00 oltre IVA per anni 5 e € 35.000,00 oltre IVA considerando i 2 anni di eventuale rinnovo;

-il concessionario dovrà garantire l'espletamento delle prestazioni minime precisate nel dettaglio nella relazione allegata al presente atto e nel rispetto delle norme previste nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.25/2017 .

Di demandare

al Responsabile del I Settore tutti gli adempimenti gestionali per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.

Di dichiarare, stante l'urgenza di avviare quanto prima la procedura per l'affidamento in concessione del servizio la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA DELL'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E RIAPPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14 DLGS 201/2022.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 05.07.2023

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Donatella GARAU

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Decimomannu, 05.07.2023

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Giuseppe LUTZU



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 13.07.2023

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "SCUOLA DELL'INFANZIA". MODALITA' DI GESTIONE E RIAPPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 14 DLGS 201/2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
CAEDDU MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA